



**COMUNE DI BORGOSATOLLO**  
**AREA ASSETTO DEL TERRITORIO**  
**UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE**

**REGOLAMENTO**  
**COMUNALE DEL VERDE**  
**PUBBLICO E PRIVATO**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2007*

# REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

## INDICE

1 – Finalità del Regolamento.	Pag.	01	
2 – Categorie di aree verdi.	“	01	
<b>NORME GENERALI A TUTELA DEL VERDE PRIVATO</b>		Pag.	02
3 – Principi regolatori del verde su aree private	Pag.	03	
4 – Abbattimento di alberi	“	03	
5 – Potature di alberi e arbusti	“	04	
6 – Distanze sui confini	“	05	
7 – Difesa fitosanitaria	“	05	
8 - Smaltimento rifiuti verdi	“	06	
9 - Pollini ed allergie	“	07	
10 - Tutela area di pertinenza delle piante	“	07	
11 - Interventi edilizi e aree di cantiere	“	08	
12 - Norme integrative per le zone a verde agricolo	“	09	
<b>NORME D’USO DEL VERDE PUBBLICO</b>		Pag.	11
13 – Disposizioni generali.	“	12	
14 – Accesso ai parchi e giardini.	“	12	
15 – Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati.	“	12	
16 – Giochi	“	13	
17 – Spazi per cani.	“	13	
18 – Manifestazioni.	“	14	
19 - Volontariato nella gestione del verde	“	14	
20 - Un albero per ogni nato	“	14	
21 - Orti comunali	“	14	
<b>ALBERI MONUMENTALI</b>		Pag.	15
22 – Alberi monumentali	“	15	
23 – Criteri di monumentalità	“	15	
24 – Metodologia del censimento	“	15	
<b>SANZIONI</b>		Pag.	16
25 – Controllo.	“	17	
26 – Ordinanze del Sindaco.	“	17	
27 – Sanzioni.	“	17	
28 – Norme regolamentari in contrasto.	“	18	
29 – Riferimenti legislativi.	“	18	
30 – Entrata in vigore	“	18	
<b>ALLEGATI</b>			
Allegato A: guida alla scelta dell’albero			
Allegato B: norme tecniche per una corretta potatura			
Allegato C: distanze sui confini			
Allegato D: elenco delle erbe e piante allergizzanti della Pianura Padana e periodo di fioritura			
Allegato E: guida al riconoscimento delle principali erbe infestanti e insetti fitofagi			
Allegato F: norme per l’uso delle aree verdi durante le manifestazioni, le fiere e i concerti			
Allegato G: regolamento orti comunali			

### L'IMPORTANZA DI VIVERE IN UN AMBIENTE DI QUALITÀ

Il verde urbano, privato e pubblico, è un elemento di primaria importanza per la vivibilità urbana: la sua quantità e qualità infatti, sono indicatori fondamentali per misurare la qualità ambientale delle città e dei paesi.

Ciò si spiega col fatto che una qualificata presenza di verde nella città è in grado di migliorare notevolmente le condizioni della vita sotto vari aspetti.

Oltre alla *funzione sociale* delle aree verdi che forniscono spazi di *socializzazione* e spazi per *attività ricreative*, grazie alla presenza di attrezzature per il gioco, il riposo, il tempo libero e le varie attività sportive all'aria aperta, va ricordata la funzione *igienico - sanitaria* del verde, che va assumendo un ruolo crescente relazionato all'espandersi del territorio urbanizzato e all'aumento, ormai allarmante, dell'inquinamento atmosferico.

Il verde infatti concorre alla formazione di microclimi atti a regolarizzare la temperatura (assorbimento dell'umidità, zone d'ombra, ecc.), a mitigare i venti, a purificare l'atmosfera (depurazione chimica per effetto della fotosintesi e fissazione delle polveri che vengono trattenute dalle foglie) ed ad attutire ed attenuare i rumori per mezzo della capacità di assorbimento delle onde sonore da parte delle masse di fogliame di cespugli e alberi.

E' notevolmente importante anche la *funzione estetica-paesaggistica* del verde, in quanto esso costituisce un gradevole elemento di arredo urbano che spezza la monotonia delle masse edilizie e degli spazi asfaltati e fornisce vivaci e rilassanti note di colore nel tessuto urbano. Questo aspetto caratterizza inoltre la *funzione psico - sociale e culturale* del verde in ambiente urbano, in quanto esso opera una sorta di compensazione in un habitat a volte poco accogliente, contribuendo a soddisfare l'aspirazione ed il bisogno di uno spazio vitale meno alienante e più confortevole e riportando gli insediamenti alla scala umana. Una consistente presenza di verde (e in generale una soddisfacente presenza di servizi pubblici ricreativi) è ritenuta anche preventiva di molte malattie psicologiche, in particolar modo degli stati depressivi, oltre a creare un ambiente che, fornendo spazi attrezzati per divertimenti positivi, educa e stimola i giovani.

L'aspetto *educativo* si esplica anche nel fatto di integrare nella vita di tutti i giorni vegetazione e animali, permettendo alle persone il contatto diretto e la percezione dei fenomeni della natura, come ad esempio il succedersi delle stagioni.

Per tali motivi il Comune di Borgosatollo da anni attribuisce grande attenzione, nel quadro delle politiche ambientali, al verde privato e alla diffusione sempre più capillare, alla tutela e alla accorta manutenzione del verde pubblico.

Ci auguriamo che questo Regolamento diventi uno "strumento" di valorizzazione del verde pubblico e privato inteso come patrimonio collettivo da vivere adesso e da trasmettere intatto e migliorato alle generazioni future.

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

## **Articolo 1** **FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

### **1.1 Principi.**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di intervento per una corretta, razionale ed economica gestione, creazione e conservazione del verde esistente nel territorio comunale e per quello di futura realizzazione.

### **1.2 Ambiti di applicazione.**

Il Regolamento viene applicato a tutela del patrimonio verde, pubblico e privato, esistente sul territorio comunale in base alla classe di grandezza degli alberi, (vedi **Allegato A**: guida alla scelta dell'albero) ed è finalizzato alla salvaguardia delle essenze arboree presenti in ambito urbano e agricolo.

Classe di grandezza	altezza a maturità in m.	soglia di applicazione del Regolamento (circonferenza del fusto a 1,3 m in cm)
1° grandezza	> 18 m	45 cm
2° grandezza	12-18 m	35 cm
3° grandezza	< 12 m	25 cm

Non sono oggetto del presente Regolamento, gli alberi da frutto e gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno).

## **Articolo 2** **CATEGORIE DI AREE VERDI**

In conformità a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Generale, alle cui norme tecniche si rimanda per maggiori specificazioni, le categorie di aree verdi sottoposte a tutela dal presente Regolamento, sono le seguenti:

- a) Aree agricole (private e pubbliche): zone E-1;
- b) Aree di tutela ambientale: zone E-2;
- c) Aree di recupero ambientale
- d) Aree di verde pubblico attrezzato: zone SP1;  
Aree comunali con destinazione ricreativa - educativa (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo): zone SP2;  
Parcheggi: zone SP3;
- e) Parchi e giardini pubblici;
- f) Alberature stradali pubbliche;
- g) Parchi e giardini privati.

**NORME GENERALI**

**A TUTELA**

**DEL**

**VERDE PRIVATO**

**Articolo 3**  
**PRINCIPI REGOLATORI DEL VERDE SU AREE PRIVATE**

**3.1 Inserimento ambientale.**

In ambito urbano gli impianti di alberi dovranno tenere conto dello sviluppo finale delle specie poste a dimora, in modo da garantire il corretto inserimento nello spazio disponibile e tenere conto degli impianti di pubblica illuminazione e di reti sotterranee esistenti o di progetto.

In particolare, le specie scelte, dovranno arrecare, una volta raggiunto il pieno sviluppo, il minimo disagio possibile a pedoni e ad automobilisti.

In ambito extraurbano gli interventi di nuova piantumazione devono essere mirati alla ricostruzione del paesaggio agricolo storico con alberature di specie autoctone disposte a filari in fregio a strade poderali e canali irrigui. A tale scopo si consiglia la piantumazione di specie autoctone.

Si allega una piccola guida per la scelta dell'albero (vedi **Allegato A**: guida alla scelta dell'albero).

**Articolo 4**  
**ABBATTIMENTO DI ALBERI**

**4.1 Abbattimenti.**

L'abbattimento degli alberi di cui all'art. 1.2 è di norma vietato. Esso viene consentito - previa acquisizione di apposita autorizzazione comunale - solo nei casi in cui:

- l'albero possa costituire pericolo, non altrimenti eliminabile, per persone, animali o cose e quindi debba esserne consentito l'abbattimento per ragioni di pubblica incolumità;
- l'abbattimento si renda necessario per la realizzazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale e dei relativi strumenti attuativi;
- l'albero sia ammalato o abbia irrimediabilmente compromesso il proprio sviluppo vegetativo e la sua conservazione risulti impossibile;
- il proprietario sia obbligato all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a norme statali o regionali, a regolamenti comunali o a sentenze giudiziarie;
- quando la gestione dell'albero (difesa fitosanitaria, potatura, rimozione foglie, otturazione grondaie ecc.) risulti troppo onerosa rispetto al valore della pianta che si intende abbattere.

**4.2 Autorizzazioni.**

L'abbattimento degli alberi è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Ecologia del Comune di Borgosatollo.

Le richieste per l'abbattimento su aree private andranno formulate sugli appositi moduli predisposti dal Comune.

Nell'istanza debbono essere descritte :

- a) la tipologia di pianta/e;
- b) le motivazioni che giustificano l'abbattimento;
- c) le modalità di sostituzione dell'alberatura/e.
- d) le dimensioni della pianta (circonferenza misurata a petto d'uomo, a circa 130 cm d'altezza).

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

L'autorizzazione è di competenza del Responsabile dell'Ufficio Ecologia e verrà rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, in forma scritta, previa acquisizione del parere consultivo della Commissione Ecologia e del tecnico del verde del Comune che allo scopo effettuerà un sopralluogo. In mancanza dell'autorizzazione scritta, passati i 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'abbattimento si considera autorizzato per "silenzio – assenso".

Le autorizzazioni rilasciate sono valide per anni 1 (uno) a partire dalla data di notifica ed entro tale termine dovranno essere attuate le disposizioni e le prescrizioni riportate nell'autorizzazione.

Il lavoro dovrà essere eseguito in modo da non arrecare danni a persone, cose, animali o ad altra vegetazione e la responsabilità degli interventi autorizzati non potrà in alcun modo ricadere sull'Amministrazione Comunale.

In caso di abbattimento urgente di alberi che creano evidenti situazioni di pericolosità a cose o a persone, il proprietario è autorizzato all'intervento immediato, presentando in sanatoria una comunicazione corredata da fotografie e da una relazione rilasciata da agronomo, forestale, perito agrario, agente di polizia locale, che certifichi la necessità dell'abbattimento.

Sono esonerati da tale procedura tutti gli interventi effettuati direttamente da/o per conto dell'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 5**

#### **POTATURE DI ALBERI E ARBUSTI**

##### **5.1 Principi.**

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potatura. La potatura quindi è un intervento che riveste carattere straordinario e che deve essere eseguita con idonea attrezzatura; a tal fine si allegano alcuni consigli inerenti una corretta potatura (vedi **Allegato B**: norme tecniche per una corretta potatura).

##### **5.2 Modalità d'intervento.**

Le potature sono normalmente ammesse e non richiedono alcuna autorizzazione.

Tali operazioni andranno eseguite preferibilmente in inverno (dopo la caduta delle foglie).

La capitozzatura degli alberi - vale a dire la potatura che consiste nel drastico accorciamento del tronco o delle branche primarie - è vietata in ambito urbano, salvo motivata deroga rilasciata dall'Ufficio Ecologia del Comune, e chi la effettua è soggetto alla relativa sanzione. E' invece consentita in ambito rurale, previa richiesta di autorizzazione allo stesso Ufficio Ecologia.

##### **5.3 Contenimento delle fronde**

E' fatto obbligo ai privati che abbiano alberi, arbusti o siepi che con le loro propaggini invadono la proprietà pubblica, creando problemi di qualsiasi genere alla collettività, di provvedere periodicamente alle potature di contenimento. Nel caso di mancato intervento, il Comune, dopo aver comunicato al cittadino il termine ultimo entro il quale deve intervenire, ha la facoltà di eseguire le opere con personale proprio, rivalendosi in danno delle spese sostenute.

**Articolo 6**  
**DISTANZE dai CONFINI**

I proprietari confinanti con strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, con marciapiedi e piste ciclabili, devono contenere le siepi, gli alberi, gli arbusti di proprietà, in modo da non restringere i marciapiedi e le piste ciclabili, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, del Codice Civile e del Regolamento di Polizia Comunale.

Le distanze e le altezze ammesse sono quelle previste dagli art. 892 – 893 - 894 – 895 – 896 – 898 e 899 del Codice Civile, che per maggiore comodità vengono riportate nell'**Allegato C**.

In caso di impianto di siepi a confine di spazi privati, oltre a rispettare la distanza fissata dagli articoli sopra citati, l'altezza massima consentita sarà di mt. 2 (due) per le siepi arbustive e di mt. 3 (tre) per le siepi arboree.

**Articolo 7**  
**DIFESA FITOSANITARIA**

I trattamenti antiparassitari, insetticidi e/o fungicidi dovranno essere effettuati solo in caso di effettiva necessità, a seguito di verifica da parte di un tecnico abilitato.

Nella scelta dei prodotti da utilizzare si faccia riferimento alla normativa vigente in materia, preferendo comunque prodotti di tipo biologico.

**7.1 Lotte fitosanitarie obbligatorie**

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, preferibilmente tramite metodologie di lotta biologica e a basso impatto ambientale.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

- 1) Processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa) lotta disciplinata dal Decreto Ministeriale 17.04.98;
- 2) Cancro colorato del Platano (Ceratocystis fimbriata) lotta disciplinata dal Decreto Ministeriale 17.04.98 e dalla Circolare Regionale 15.04.99 n° 27;
- 3) Hyphantria Cunea
- 4) Cameraria dell'ippocastano.



## **REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

### **7.2 Lotta obbligatoria alla zanzara tigre**

Al fine di combattere la diffusione di questo fastidioso insetto e coadiuvare gli interventi che il Comune farà sulle aree pubbliche, i proprietari dei giardini privati e di aree verdi urbane, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

**-SVUOTARE I BIDONI E CONTENITORI D'ACQUA:** vasche, cisterne, bidoni per l'irrigazione vanno svuotati e coperti accuratamente, per non permettere alle zanzare di riprodursi in acqua.

**-ELIMINARE LE RACCOLTE D'ACQUA:** qualsiasi recipiente inutilizzato predisposto alla raccolta d'acqua va tenuto al riparo perché può diventare un'incubatrice per le uova e favorire lo sviluppo delle larve.

**-EVITARE I RISTAGNI:** dopo ogni pioggia o annaffiatura svuotare tutti i contenitori ed evitare di accatastare all'aperto materiali, teli di plastica e oggetti nei quali si possa accumulare l'acqua.

**-USARE PRODOTTI LARVICIDI:** nei ristagni d'acqua non rimovibili e non isolabili introdurre settimanalmente da aprile a ottobre specifici prodotti larvicidi acquistabili in farmacia (temeblu).

Per gli insetti adulti usare un insetticida.

**-CONTROLLARE LE GRONDAIE:** è importante accertarsi che scarichino perfettamente perché possono diventare anch'esse un ricettacolo di larve di zanzare.

**-PULIRE I TOMBINI:** prima dell'inizio dei trattamenti larvicidi, almeno una volta all'anno, eliminare i detriti accumulati dai tombini di raccolta d'acqua piovana, i trattamenti risultano così più efficaci.

**-SVUOTARE I SOTTOVASI:** non lasciare acqua nei sottovasi e negli annaffiatoi in giardino e in appartamento. Rovesciarli completamente una volta la settimana o inserire nel sottovaso fili di rame.

**-INTRODURRE PESCI ROSSI E/O GAMBUSIE:** i pesci rossi e le gambusie (un altro tipo di pesce) sono voraci predatori di larve di zanzara tigre: basta introdurli nelle vasche ornamentali dei giardini o nelle aree pubbliche.

### **7.3 Lotta obbligatoria alle erbe infestanti**

La lotta obbligatoria alle erbe infestanti ha il duplice scopo di:

- a) contenere la vegetazione infestante rispetto alla diffusione su aree pubbliche e private;
- b) ridurre le allergie derivanti dalle predette erbe infestanti.

Su tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti di seguito elencate:

- 1) Parietaria o Erba muraiola (Parietaria officinalis – judaica)
- 2) Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia)
- 3) Artemisia (Artemisia vulgaris)

Vedi **Allegato D**: guida al riconoscimento delle principali erbe infestanti e a malattie dovute a insetti fitofagi.

Il proprietario di qualsiasi terreno che in mancanza di manutenzione si trovi ricoperto da vegetazione infestante indicata nel presente articolo, è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a mantenere pulita l'area.

## **Articolo 8**

### **SMALTIMENTO RIFIUTI VERDI**

#### **8.1 privati cittadini**

I rifiuti derivanti dallo sfalcio dell'erba e dalla potatura delle ramaglie dei privati cittadini, dovranno essere conferiti negli appositi contenitori (green services) distribuiti su tutto il territorio comunale e sempre accessibili .

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

Qualora fossero pieni, il conferimento dovrà essere fatto presso l'isola ecologica dove esiste un apposito spazio, oppure bisognerà attendere lo svuotamento degli stessi, che avviene settimanalmente. Tali contenitori sono riservati esclusivamente ai cittadini di Borgosatollo.

### **8.2 ditte di giardinaggio**

Le ditte di giardinaggio, per i loro conferimenti, dovranno privilegiare l'isola ecologica, a meno che, siano conferimenti di piccola entità. Esse, per conferire all'isola ecologica, dovranno dotarsi preventivamente di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio Ecologia, che attesti che i rifiuti vegetali derivano da giardini situati nel territorio comunale di Borgosatollo.

### **8.2 compostaggio domestico**

Dove possibile, si consiglia l'uso dei composter, al fine di produrre il proprio compost, riducendo così la quantità dei rifiuti vegetali da smaltire.

## **Articolo 9** **POLLINI ED ALLERGIE**

Le allergie sono affezioni che nei paesi occidentali colpiscono circa il 25% della popolazione, causando gravi problemi all'organismo. Quasi la metà di tutte le allergie sono causate da pollini anemofili (che sfruttano il vento per farsi trasportare) di erbe e di piante. Pertanto sarebbe bene, per chi ha problemi di questo tipo, evitare di piantumare nel proprio giardino determinate tipologie di essenze arboree e tenere sotto controllo lo sviluppo di alcune infestanti. Per maggiore chiarezza alleghiamo l'elenco delle erbe e piante allergizzanti della Pianura Padana e relativo periodo di fioritura (**Allegato E**).

## **Articolo 10** **TUTELA AREA DI PERTINENZA DELLE PIANTE**

Al fine di tutelare anche la parte ipogea della pianta, cioè l'apparato radicale, fondamentale per la vita della pianta, si definisce zona di protezione dell'albero (ZPA) la zona corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno. Il raggio di rispetto di tale zona, non potrà comunque essere inferiore a quanto indicato nella sottostante tabella:

Classe di grandezza della specie	raggio della ZPA in m
Specie di 1° grandezza	3
Specie di 2° grandezza	2
Specie di 3° grandezza	1

In tale area sono vietati:

- impermeabilizzazione del suolo;
- esecuzione di riporti, scavi, buche che comportino lesioni alle radici;
- lo spargimento di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi, in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere, vernici, sostanze chimiche nocive e acque di scarico.

**Articolo 11**  
**INTERVENTI EDILIZI E AREE DI CANTIERE**

**11.1 Sistemazione a verde.**

In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche di particolare rilevanza per dimensioni o pregio che coinvolgono aree verdi, si dovrà prevedere la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di pertinenza degli edifici, siano essi ad uso residenziale, produttivo o per servizi, in base agli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento per quanto riguarda la scelta delle essenze.

Nel corso dei lavori, corredati da un'apposita "tavola del verde" si procederà all'accantonamento del terreno vegetale in modo da poterlo successivamente riutilizzare.

**11.2 Piani di lottizzazione**

Le opere a verde pubblico progettate e realizzate dai privati nell'ambito di lottizzazioni dovranno essere sempre corredate da una relazione e da apposite tavole che evidenzieranno il numero, la tipologia e il posizionamento delle essenze arboree ed arbustive che verranno posizionate e i motivi di tale scelta, gli impianti di irrigazione, gli elementi di arredo, l'illuminazione e tutto quanto previsto per la fruibilità delle zone a verde aperte al pubblico.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato all'Ufficio Ecologia che provvederà ai necessari controlli, sulla qualità e conformità dei materiali e sulla esecuzione delle opere.

**11.3 Interventi edilizi sull'esistente.**

Nel caso di interventi edilizi sull'esistente, dovrà essere presentata una rilevazione fotografica dell'area di pertinenza, da cui sia possibile compiere una valutazione sui possibili danneggiamenti alla vegetazione esistente.

**11.4 Documentazione progettuale relativa a Piani di Lottizzazione (PdL).**

I progetti edilizi relativi a piani di lottizzazione dovranno contenere un elaborato relativo alla sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, delle zone arbustive, delle zone a prato, nonché delle superfici pavimentate.

Gli elaborati dovranno indicare le specie interessate, identificate in base alla denominazione scientifica binomia e tutte le altre eventuali opere di arredo e sistemazione esterna. Tali elaborati dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Ufficio Ecologia.

**11.5 Difformità esecutiva.**

Nel caso di interventi eseguiti in difformità dagli elaborati progettuali si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine di trenta giorni.

### **11.6 Aree di cantiere**

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, stoccaggio di materiale vario in prossimità dell'apparato radicale, ecc.).

A tal fine, gli alberi presenti nei cantieri, devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale.

All'interno della Zona di Protezione Alberi, per la cui individuazione si rimanda all'art.9, dovranno essere messe in opera tutte le azioni protettive necessarie alla tutela degli alberi. In particolare è vietato:

- il parcheggio o l'uso di autoveicoli e di mezzi meccanici pesanti;
- l'accumulo e lo stoccaggio di materiali edili;
- deposito o spandimento di sostanze tossiche (vernici, idrocarburi, cemento, acque reflue e qualsiasi sostanza dannosa per la salute della pianta) in particolare si devono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio delle betoniere;
- l'utilizzo della pianta come supporto per carrucole o argani, come palo per l'apposizione provvisoria di contatori o linee elettriche;
- operazioni di scavo e di modifica nel profilo del terreno che compromettano la vitalità dell'apparato radicale.

Nel caso di interventi eseguiti senza ottemperare alle disposizioni del presente articolo, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore e committente dei lavori entro il termine stabilito dall'ufficio Ecologia.

I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta sono sanzionati.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non invitare alla gare d'appalto le ditte che non abbiano ottemperato agli obblighi indicati nel presente articolo.

### **11.7 Obbligo manutenzione aree verdi fino al collaudo**

Nelle aree di cantiere è obbligatoria la lotta contro le infestanti e la manutenzione dell'area in condizioni decorose.

Fino a collaudo eseguito, è fatto obbligo all'impresa appaltatrice eseguire almeno 4 sfalci d'erba durante il periodo primaverile-estivo (da maggio a settembre) e 1 durante il periodo autunno-invernale (da ottobre a marzo). Alla ditta lottizzante potrà essere chiesta la sottoscrizione di una polizza fideiussoria, da prestare a favore del Comune, a garanzia dell'esecuzione delle opere di manutenzione.

## **Articolo 12**

### **NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A VERDE AGRICOLO**

#### **12.1 Divieto d'incendio e di diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.**

E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l'erba e le canne.

Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati nelle aree agricole sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento e salvo diverse disposizioni da parte degli Enti preposti alla vigilanza antincendio vigenti.

### **12.2 Sfalcio dei fossi.**

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade vicinali devono essere mantenuti sfalciati a cura dei frontisti almeno due volte all'anno (primavera e autunno).

### **12.3 Salvaguardia del paesaggio agricolo.**

Allo scopo di salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema delle aree agricole, nonché i caratteri fondamentali e storici del paesaggio rurale dell'alta Pianura Padana, sono permesse, previa autorizzazione, le seguenti pratiche:

- taglio a raso e ceduzione delle rive con turni di almeno 5 anni;
- capitozzatura di alberi singoli o in filari.

Sono consentite, senza richiesta di autorizzazione, le seguenti operazioni:

- potature di formazione della chioma degli alberi (taglio di ritorno).

### **12.4 Rifiuti.**

I rifiuti derivanti dall'attività agricola (contenitori fitofarmaci, sacchi del concime ecc.) devono essere raccolti e smaltiti secondo le normative vigenti; il loro abbandono nei campi e/o nei corsi d'acqua è vietato e verrà sanzionato in base all'art. 14 del decreto legislativo 22/1997 (Decreto Ronchi).

**NORME GENERALI A TUTELA DEL  
VERDE PUBBLICO**

**Articolo 13**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

La fruizione e l'uso degli spazi verdi pubblici sono disciplinati da:

- a) disposizioni generali di legge;
- b) norme del presente regolamento e delibere di applicazione dello stesso;
- c) disposizioni e ordinanze degli uffici comunali;

al fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde può assolvere nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il tranquillo godimento degli spazi verdi salvaguardando nel contempo l'ambiente dai danni che potrebbero derivare dal cattivo uso dello stesso.

**Articolo 14**  
**ACCESSO AI PARCHI E GIARDINI**

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

**Articolo 15**  
**USO DEGLI SPAZI VERDI E COMPORAMENTI VIETATI**

Gli spazi verdi sono riservati al riposo, allo studio, allo svago, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero e ad attività sociali/ricreative.

E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente, che turbi o che sia in contrasto con le finalità sopra indicate.

In particolare è vietato:

- 1) gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti;
- 2) imbrattare, deturpare, rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti;
- 3) danneggiare le specie arboree, arbustive, il tappeto erboso;
- 4) l'accesso e la circolazione con veicoli a motore ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade o percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi e comunque a passo d'uomo:
  - a) motocarrozze per portatori di handicap;
  - b) mezzi di soccorso;
  - c) mezzi di vigilanza in servizio;
  - d) mezzi necessari alla manutenzione del verde;
- 5) ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree verdi;
- 6) catturare, molestare o ferire animali;

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

- 7) causare inquinamento sul suolo o nei corsi d'acqua o stagni con sostanze inquinanti o nocive;
- 8) il transito di biciclette o di altri mezzi non motorizzati al di fuori dei sentieri previsti dal camminamento;
- 9) campeggiare, pernottare, accendere fuochi, se non in zone appositamente attrezzate, previ accordi con il gestore dell'area;
- 10) turbare la quiete pubblica con atteggiamenti sconvenienti ad un luogo pubblico;
- 11) posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni.

### **Articolo 16** **GIOCHI**

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

### **Articolo 17** **SPAZIO PER CANI**

Nel territorio comunale, nelle pubbliche vie o nei luoghi aperti al pubblico e quindi anche alle aree verdi pubbliche, è fatto obbligo ai possessori di tutti i cani, di tenerli al guinzaglio.

Nei luoghi pubblici ove è consentito l'accesso ai cani, la persona che conduce lo stesso deve provvedere immediatamente alla pulizia ed all'asportazione degli escrementi dell'animale.

A tal fine la persona deve avere con sé la strumentazione necessaria, consistente in paletta, sacchetto involucro o altro mezzo idoneo per la pulizia degli escrementi del proprio animale. Tale materiale a perdere, deve essere chiuso e riposto nei cassonetti della nettezza urbana.

Nelle aree preposte all'attività fisica dei cani (aree di sgambamento), non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, anche se l'animale, deve essere tenuto sotto controllo visivo da parte dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.

In queste aree, gli accompagnatori sono comunque tenuti alla raccolta degli escrementi.

Gli obblighi presenti in questo articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di handicap.



**Articolo 18**  
**MANIFESTAZIONI**

Lo svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli e/o l'installazione di strutture con finalità ludiche, è consentito esclusivamente negli spazi individuati dalla Giunta Comunale sentito il parere dell'Ufficio Ecologia.

Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata allo scopo di prevenire danni all'ambiente e alle persone.

Il beneficiario dovrà ripristinare integralmente le condizioni originarie dell'area occupata.

L'autorizzazione è inoltre subordinata al versamento di idonea cauzione quantificata dall'Ufficio competente in base ai parametri approvati dalla Giunta Comunale.

Nei parchi e nei giardini pubblici è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante all'aperto e di animazione, previa autorizzazione degli Uffici competenti.

Per un maggior dettaglio si rimanda all'**Allegato F**: norme per l'uso delle aree verdi durante le manifestazioni, le fiere e i concerti.

**Articolo 19**  
**VOLONTARIATO NELLA GESTIONE DEL VERDE**

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma associata e privata, in forma volontaria per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi verdi pubblici, o parte di essi, comprese le aiuole, le fioriere, gli spartitraffico, le rotonde ecc.

Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- a) i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Responsabile dell'Ufficio Ecologia a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;
- b) gli interventi continuativi nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Ufficio Ecologia del Comune e gli interessati.

**Articolo 20**  
**UN ALBERO PER OGNI NATO**

L'Amministrazione Comunale, in attuazione della Legge 113/1991, si impegna a piantumare un albero per ogni bambino/a nati.

Una volta all'anno o ogni due anni, verrà individuata un'area verde nella quale si procederà ad affidare un albero ad ogni nuovo bambino/a nati. A tal fine ciascun albero sarà dotato di un'etichetta riportante i dati anagrafici e la specie arborea. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale pubblicizzare tali aree e provvedere alla sostituzione degli esemplari secchi.

**Articolo 21**  
**ORTI COMUNALI**

Per l'assegnazione e gestione degli orti comunali si rimanda a quanto previsto nell'apposito Regolamento (vedi Allegato G).

# **ALBERI MONUMENTALI**

## **Articolo 22**

### **ALBERI MONUMENTALI**

Sono considerati “monumenti naturali” quei soggetti arborei che presentino almeno una caratteristica che li renda notevoli sotto il profilo ambientale, paesaggistico o storico-culturale, individuati con deliberazione della giunta regionale.

Tali soggetti una volta censiti e dichiarati “monumenti naturali” con relativa deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, saranno tutelati a norma della L.R 30 novembre 1983, n° 86 art. 24, e la loro presenza sarà opportunamente segnalata. Alle norme sanzionatorie previste dalla legge andranno aggiunte quelle indicate nel presente regolamento.

## **Articolo 23**

### **CRITERI DI MONUMENTALITA'**

Nella definizione di “monumentalità” si dovrà considerare in prima analisi l’età della pianta, valutata indirettamente mediante la circonferenza del tronco ma anche altri aspetti quali ad esempio particolari forme, il legame con la storia del territorio, leggende e aneddoti, il “luogo” in cui è inserita ecc.

Si riportano di seguito i valori minimi indicativi di circonferenza a cui bisogna attenersi nel rilievo:

<b>SPECIE</b>	<b>CIRCONFERENZA (cm)</b>
Albero di Giuda, Alloro, Carpino, Gelso, Roverella, Sorbo	150
Latifoglie varie (tranne faggio, castagno, platano e quelle di cui al punto precedente) pino cembro	300
Conifere (tranne pino cembro e cedro) faggio	350
Castagno, Cedri, Platani	400

## **Articolo 24**

### **METODOLOGIA DEL CENSIMENTO**

Al fine dell’individuazione di tali esemplari, gli addetti dell’Ufficio Ecologia procederanno ad un censimento, che verrà poi consegnato agli uffici preposti della Provincia di Brescia, per una opportuna valutazione.

Il censimento, esteso a tutto il territorio di Borgosatollo, interesserà tutti gli alberi, spontanei e coltivati, che per la loro dimensione, valore botanico, paesaggistico e storico-culturale , rivestono carattere monumentale, secondo quanto previsto dai criteri e metodi regionali di cui all’art. precedente.

**SANZIONI**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

### **Articolo 25** **CONTROLLO**

L'amministrazione Comunale, tramite la Polizia Locale, gli Enti Preposti, e il personale degli uffici competenti, eserciterà poteri di controllo sul rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento.

### **Articolo 26** **ORDINANZE DEL SINDACO**

In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione non preventivamente denunciato o autorizzato e nel caso in cui si accerti su aree private una situazione di pericolo determinata da alberature instabili, il Sindaco, nel primo caso, può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, nel secondo caso l'abbattimento delle alberature che costituiscono pericolo.

### **Articolo 27** **SANZIONI**

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno punite con le sanzioni riportate nella tabella sottostante, con le modalità previste dalla Legge 689 del 24.11.1981:

Articoli violati	Oggetto	Sanzione
4.1	Abbattimento alberi senza autorizzazione	Da € 100 a € 300 per albero con obbligo di ripiantumazione
4.2	Inottemperanza alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione	Da € 50 a € 200
5.2	Capitozzature di alberi in ambito urbano	Da € 100 a € 300 per albero
5.3	Contenimento fronde	Da € 50 a € 100
7.1	Difesa fitosanitaria	€ 50 ad albero € 300 a filare
11.6	Aree di cantiere	€ 200 per singola violazione con obbligo di piantumazione sostituzione delle piante danneggiate
12.1	Divieto d'incendio sponde fossi e aree incolte	Da € 100 a € 300
12.3	Ceduazione e capitozzatura in ambito agricolo senza comunicazione	€ 50 ad albero € 300 a filare
15	Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati	Da € 50 a € 150 per ogni infrazione
17	Cani – uso del guinzaglio/ raccolta escrementi	Da € 50 a € 150 per ogni infrazione

**Articolo 28**  
**NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO**

Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente Regolamento si intendono automaticamente abrogate.

**Articolo 29**  
**RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

**Articolo 30**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore 120 giorni dopo l'approvazione nelle forme di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio comunale, così come stabilito dalla normativa vigente in materia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

E' abrogata ogni disposizione comunale emessa precedentemente all'approvazione del presente Regolamento.